

Allegato “C” al n. 32007/15830 di Repertorio

STATUTO della FONDAZIONE “TOURING CLUB ITALIANO ENTE DEL TERZO SETTORE”

Articolo 1 Denominazione

1.1 È costituita per trasformazione dell’Associazione “Touring Club Italiano - Associazione, di promozione sociale (T.C.I. - APS)”, fondata l’8 novembre 1894, una Fondazione denominata

“Touring Club Italiano Ente del Terzo Settore”

per brevità anche “T.C.I. ETS” (di seguito la “Fondazione” o il “Touring Club Italiano”). Di tale denominazione comprensiva dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia sia all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 3.2.

La Fondazione ha come scopo di prendersi cura dell’Italia, bene comune, per renderla più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente.

Per questo il Touring Club Italiano tutela e valorizza il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, producendo conoscenza, promuovendo il volontariato diffuso e una pratica del viaggio etica, responsabile e sostenibile

In particolare come fatto dall’Associazione Touring Club Italiano fin dal 1894 la Fondazione intende:

- favorire il corretto sviluppo di attività di viaggio e turismo riconoscendo in esse alto valore sociale, culturale ed economico nonché la conoscenza dei paesi e delle culture del mondo favorendo reciproca comprensione e rispetto fra i popoli;
- collaborare alla tutela e alla educazione ad un corretto godimento del paesaggio, del patrimonio storico, artistico, ambientale e delle identità plurali dell’Italia in tutte le sue forme espressive, materiali e immateriali, che considera nel suo complesso beni e valori insostituibili da trasmettere alle generazioni future;
- svolgere attività di divulgazione della cultura geografica, storica e turistica in particolare dell’Europa e dei Paesi del Mediterraneo.

La Fondazione può conseguire i propri scopi sia con attività proprie che con la promozione e/o creazione di Associazioni, Fondazioni e altri Enti dotati di propria soggettività giuridica per finalità specifiche e di carattere istituzionale e la collaborazione e/o la partecipazione in altri Enti.

Il Touring Club Italiano afferma e assicura la sua assoluta indipendenza da qualsiasi condizionamento partitico, economico e religioso.

3.2 In riferimento agli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/17, il Touring Club Italiano esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere i), k), v), e), f), z), h) e w):

i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ii) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

iii) promozione della cultura della legalità;

iv) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

v) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

vi) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

vii) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

viii) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Entro l'ambito delle suddette attività di interesse generale, in via esemplificativa e non esaustiva la Fondazione si propone pertanto di:

1) promuovere e realizzare strumenti di conoscenza e informazione (opere editoriali, guide, cartografia, pubblicazioni periodiche, in forma cartacea e non) e favorirne la più ampia divulgazione con tutti i mezzi tradizionali o tecnologicamente più avanzati per facilitare l'evoluzione di un turismo più premiante, consapevole, libero e rispettoso prima di tutto in Italia e in Europa, ma anche nel resto del mondo, secondo le finalità indicate all'art. 3;

2) operare per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente naturale, del patrimonio culturale nel suo complesso; favorire la conoscenza e la diffusione di tali valori, tanto direttamente quanto in concorso con le autorità o con altri Enti del Terzo Settore o soggetti privati;

3) sviluppare la formazione e l'aggiornamento di docenti e operatori sulle tematiche del patrimonio storico e ambientale, dell'accoglienza e della sua fruizione turistica;

4) favorire l'affermazione di una cultura imprenditoriale qualificata e innovativa in campo turistico, capace di promuovere il costante miglioramento dell'accoglienza, dei servizi ricettivi e di quelli collegati ai trasporti, alla viabilità e alla circolazione, sempre nel rispetto dei valori e delle identità ambientali, storiche e culturali del territorio;

5) svolgere studi e ricerche, promuovere convegni allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi in Italia e all'estero;

6) adoperarsi per incentivare le opportune pratiche assicurative in ambito turistico, a favore di chi viaggia;

- 7) svolgere e promuovere in genere ogni attività utile nel campo del turismo, che possa orientare l'utilizzazione del tempo libero alla crescita umana e culturale di ciascun individuo;
- 8) promuovere la costituzione di organismi associativi dell'Unione Europea per gli scopi statutari e la partecipazione agli stessi ove possibile e opportuno, nonché rapporti stabili di collaborazione con altri Enti del Terzo Settore che, nel mondo, si dedicano ad obiettivi anche parzialmente analoghi;
- 9) promuovere l'organizzazione di viaggi e soggiorni in genere, ma prioritariamente in Italia e nell'Unione Europea anche attraverso accordi con intermediari e agenzie di viaggio;
- 10) promuovere all'estero il turismo verso l'Italia, valorizzandone le attrattive e facilitandone i flussi;
- 11) ottenere da parte di terzi, a favore degli Iscritti, speciali facilitazioni e vantaggi per l'acquisto e la fruizione di beni e servizi utili per il turismo, il tempo libero e la vita di tutti i giorni;
- 12) assumere posizioni, formulare proposte o critiche, dare corso a iniziative finalizzate alla realizzazione dei suoi obiettivi statutari e a difesa dei diritti dei turisti-viaggiatori in genere;
- 13) favorire la promozione e lo sviluppo di impegno civico mediante attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e volontariato per la valorizzazione, tutela e diffusione della conoscenza di beni comuni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici;
- 14) accompagnare territori, aree, percorsi e strutture verso l'innalzamento della qualità dell'offerta, favorendo così un processo di miglioramento turistico e ambientale, portando benefici tangibili a favore di residenti e turisti;
- 15) svolgere attività di certificazione di territori, aree, percorsi e strutture per sensibilizzare all'accoglienza turistica e premiare le realtà più meritevoli.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

3.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura con qualsivoglia modalità e canale di raccolta (fisico, digitale e/o di futura invenzione);
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Patrimonio e Fonti di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o

- deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- c) da lasciti, legati, donazioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
 - d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
 - e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati;
- c) i contributi degli Iscritti e dei Partners;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante le raccolte di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Organi

5. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato Tecnico Scientifico;
- f) l'Assemblea dei Volontari.

Articolo 6

Iscritti

6.1 Possono assumere la qualifica di "Iscritti" le persone fisiche o i soggetti giuridici, che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengano le attività mediante contributi annuali, con le modalità e nella misura stabilita anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

6.2 Il Touring Club Italiano può, anche attraverso un Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo, definire diverse categorie di Iscritti sulla base del contributo versato a sostegno delle attività della Fondazione.

6.3 Il Consiglio Direttivo può indire delle consultazioni degli Iscritti su tematiche di particolare rilievo connesse alle finalità e attività della Fondazione.

6.4 Gli Iscritti hanno diritto di ricevere informazioni almeno con cadenza semestrale sulle attività della Fondazione.

6.5 Gli Iscritti possono fruire dei servizi messi a disposizione dalla Fondazione.

6.6. La qualità di Iscritto si perde automaticamente in caso di morosità nel versamento del contributo annuale ovvero per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione.

Articolo 7

Volontari

7.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

I volontari sono Iscritti di cui al precedente articolo 6 che facciano richiesta di voler prestare la propria attività stabilmente a titolo volontario.

7.2 I Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

7.3 La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

7.4 La Fondazione provvederà ad assicurare i Volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8

Partner

8.1 Possono assumere la qualifica di Partner i soggetti giuridici nominati tali con delibera adottata dal Consiglio Direttivo, che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono le attività ovvero contribuiscono all'incremento del suo patrimonio, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

8.2 I criteri per l'acquisizione e la perdita della qualifica di Partner sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento.

8.3 I Partner possono, in ogni momento, recedere, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 9

Articolazione Territoriale

9.1 Il Touring Club Italiano si articola in delegazioni locali di Territorio, normalmente a carattere provinciale, di cui fanno parte i Volontari di zona.

Le delegazioni locali sono coordinate da un Volontario, nominato dal Presidente.

9.2 I compiti, il funzionamento e l'organizzazione delle delegazioni locali e dei relativi coordinatori sono disciplinati in appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

9.3 Le delegazioni locali possono essere aggregate a fini organizzativi in macro aree, secondo criteri geografici o per tipologia del territorio, su delibera del Consiglio Direttivo, che nomina i coordinatori di macro area, su proposta del Presidente.

9.4 I Volontari responsabili di delegazioni locali e di macro area restano in carica tre anni e sono rieleggibili

Articolo 10

Consiglio Direttivo

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 18 a un massimo di 24 membri, incluso il Presidente, nel rispetto del principio di valorizzazione della diversità di genere, nella proporzione di almeno un terzo dei componenti e più precisamente:

a) 3 componenti nominati dall'Assemblea dei Volontari, di cui all'art. 19 tra i propri membri secondo modalità stabilite in un apposito regolamento interno con particolare riguardo ai criteri di eleggibilità e di rappresentanza dell'articolazione territoriale;

b) da 1 a 3 componenti scelti dal Consiglio Direttivo in scadenza tra le persone candidate dai Partner;

c) i restanti componenti nominati dal Consiglio in scadenza tra persone che abbiano svolto nel corso della loro vita significative esperienze di carattere istituzionale o professionale nei campi di attività della Fondazione di cui al precedente articolo 3.

Le candidature di cui alle precedenti lett. b) e c) sono presentate dal Comitato Nomine di cui al successivo art. 18.

10.2 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza.

10.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla nomina. I Consiglieri sono rieleggibili per ulteriori tre mandati.

10.4 È facoltà del Consiglio cooptare ulteriori membri nel corso del mandato nel rispetto del numero massimo di cui al precedente art. 10.1. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.

10.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 10.1 lett. a) o lett. b), il sostituto sarà nominato con le stesse modalità e resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 10.1 lett. c), il Consiglio Direttivo potrà nominare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo di cui al precedente articolo 10.1. Il sostituto, se nominato, resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Articolo 11

Competenze del Consiglio Direttivo

11.1 Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la Struttura Operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) nomina il Direttore Generale;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente nominato Presidente della Delegazione Romana di cui al successivo art.11.3;
- l) nomina tra i propri membri i componenti del Comitato Esecutivo;
- m) nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Nomine;
- n) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- o) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;

- p) delibera le modifiche allo statuto;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato Esecutivo; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Non sono in ogni caso delegabili:

- a) la redazione della relazione sull'andamento economico e di *compliance* (correttezza delle procedure e rispetto delle norme) del Touring Club Italiano;
- b) la redazione del bilancio relativo all'esercizio precedente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; gli amministratori in sede di redazione del bilancio devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- c) la redazione del Bilancio sociale;

11.3 Per lo svolgimento dell'attività del Touring Club Italiano presso le Autorità Centrali è facoltà del Consiglio Direttivo di nominare una sua Delegazione in Roma. Su proposta del Presidente, il Consiglio potrà nominare tra i suoi membri un Presidente della Delegazione Romana, che assume anche la qualifica di Vice Presidente della Fondazione, il quale ha il compito di assicurare una efficace e solida presenza del Touring Club Italiano presso gli organi istituzionali e le strutture organizzative dello Stato. Il Consiglio Direttivo all'atto della nomina della Delegazione Romana ne determina la composizione, i compiti, le attribuzioni e le prerogative. La Delegazione dura in carica per la durata deliberata dal Consiglio.

Articolo 12

Riunioni del Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia sia all'estero.

12.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

12.3 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, dichiarandosi informati sui punti oggetto di deliberazione, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

12.4 Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

12.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13

Presidente – Vice Presidente

13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.2 Il Presidente esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta; b) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività della Fondazione; c) sovrintende al perseguimento delle finalità della Fondazione secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza; d) vigila sulle strutture ed i servizi della Fondazione, impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attività; e) ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del Direttore Generale e ne valuta l'attività, proponendo al Consiglio di Amministrazione le opportune determinazioni.

13.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

13.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

13.5 Il Vice Presidente Vicario sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente Vicario, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 14

Comitato Esecutivo

14.1 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito un Comitato Esecutivo, del quale il Presidente e il/i Vice Presidente/i fanno parte di diritto e che è composto da non meno di cinque e non più di sette Membri, compresi il Presidente ed il/i Vice Presidente/i.

14.2 Il Comitato Esecutivo delibera tutto quanto opportuno ai fini dell'andamento e dell'amministrazione della Fondazione nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo; cura fra i propri componenti le opportune ripartizioni di compiti anche per i settori di attività.

Articolo 15

Struttura Operativa e Direttore Generale

15.1 Per la gestione delle attività il Touring Club Italiano si avvale di una Struttura Operativa retribuita, in grado di assicurare le specifiche competenze per la realizzazione delle attività della Fondazione e dei relativi obiettivi, programmi e servizi.

15.2 La Struttura Operativa è coordinata dal Direttore Generale che viene nominato e/o revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, con il parere favorevole del Comitato Esecutivo.

15.3 Le modalità di funzionamento della Struttura Operativa e i compiti e le responsabilità del Direttore Generale sono stabiliti da appositi Regolamenti interni.

15.4 Possono inoltre essere delegati al Direttore Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio Direttivo, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

Articolo 16

Organo di Controllo

16.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo che lo nomina. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

16.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

16.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

16.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

16.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applica quanto previsto dall'art. 12 in quanto compatibile.

16.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 17

Comitato Tecnico Scientifico

17.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scientifico, i cui componenti sono scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione. Il funzionamento del Comitato e la sua composizione sono disciplinati da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

17.2 Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il

Consiglio Direttivo; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo;

- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

17.3 Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

17.4 Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

17.5 Il Comitato Tecnico Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 18

Comitato Nomine

18.1 È istituito in seno al Consiglio Direttivo un Comitato Nomine costituito dal Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Direttivo stesso, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, che durano in carica per l'intero periodo del loro mandato, salvo revoca o dimissioni.

18.2 Il Comitato Nomine provvede a fornire al Consiglio Direttivo un parere di adeguatezza dei candidati Partner di cui al precedente art.8 rispetto ai criteri stabiliti nel Regolamento allo scopo deliberato dal Consiglio Direttivo, e i nominativi dei candidati la cui nomina è di competenza del Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente art. 10, nel rispetto della diversità di genere. Ai fini delle predette nomine il Comitato Nomine raccoglie dai Consiglieri e dai Partner le loro eventuali proposte di candidati e ne verifica la congruità con i criteri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Assemblea dei Volontari

19.1. L'Assemblea dei Volontari è costituita da tutti i Volontari Iscritti di cui al precedente articolo 7.

Compete all'Assemblea dei Volontari la nomina di tre Consiglieri ai sensi del precedente articolo 10.

Le decisioni dell'Assemblee sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti mediante voto per corrispondenza.

19.2 Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo

Non si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 20

Compensi per le cariche sociali

20.1 Le cariche sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo a cui sono riconosciuti compensi individuali nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Agli amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 21

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

21.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio

economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

21.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

21.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Operazioni straordinarie

22.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Articolo 23

Scioglimento

23.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori.

23.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 24

Norme applicabili

24.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 25

Clausola Transitoria

25.1 Ai fini del calcolo del numero massimo di mandati dei componenti del Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 10.3 si terrà conto anche dei mandati ricoperti interamente per tre esercizi nel Consiglio Direttivo dell'Associazione T.C.I.- A.P.S..

F.to: Franco Iseppi
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 7 sette novembre 2023 duemilaventitré.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154